

Camera di Commercio Pordenone - Udine



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - UDINE

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 24 del 12 novembre 2019

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, disciplina le modalità di costituzione, composizione, durata e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Pordenone - Udine e della sua azienda speciale, di seguito denominato OIV, previsto dal D.lgs. n. 150 del 27.10.2009 e s.m.i.

Articolo 2 Composizione e nomina

L'OIV è un organismo collegiale, composto da n. 3 membri, ovvero monocratico, che può essere condiviso con altre Camere di Commercio territorialmente vicine e/o con affinità strutturali/organizzative (dimensioni organizzative, numero imprese iscritte ecc.).

La condivisione dell'OIV richiede, da parte delle Camere di Commercio associate, omogeneità nella definizione e gestione del Ciclo di gestione della performance nonché nella definizione del modello di funzionamento dell'OIV stesso.

La scelta tra l'Organo collegiale o monocratico viene effettuata dalla Giunta camerale in relazione al contesto storico di riferimento ed alla contestuale valutazione di maggior efficacia ed efficienza.

I componenti, una volta individuati in esito ad una procedura selettiva ad evidenza pubblica, sono nominati dalla Giunta per la durata di tre anni.

La Giunta, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favorisce il rispetto dell'equilibrio di genere; eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

La Giunta, all'atto della nomina individua il componente con funzioni di Presidente.

L'incarico può essere rinnovato una sola volta.

L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata; i componenti dell'OIV possono essere revocati con provvedimento della Giunta camerale nei seguenti casi:

- sopraggiunta incompatibilità prevista dall'art. 3;
- grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico;

I componenti nominati in sostituzione di altri, cessati anticipatamente dall'incarico, permangono in carica per il periodo residuale di durata dell'OIV.

Articolo 3 Requisiti richiesti per i componenti dell'OIV

Al fine di garantire le necessarie caratteristiche di competenza, autorevolezza ed imparzialità, i componenti dell'OIV devono risultino iscritti, da almeno sei mesi, nelle fasce professionali 2 o 3 dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance*, istituito con D.M. 2 dicembre 2016 e tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I componenti inoltre devono possedere, i seguenti requisiti generali:

- essere cittadino/a italiano/a (oppure indicare la cittadinanza di altro Stato membro dell'UE)
- non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di non avere rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, di non aver rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti negli ultimi tre anni;

- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale;
- non trovarsi, nei confronti delle Camere di Commercio di Pordenone e Udine, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui operano le Camere di Commercio di Pordenone e Udine;
- non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente di altri OIV prima della scadenza del mandato;
- non essere stato destinatario, qualora dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
- di essere in possesso di comprovata esperienza professionale, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio, nel risk management e nelle materie relative alla trasparenza e anticorruzione della P.A., così come dettagliato nell'allegato c.v.;
- non superare, qualora selezionato, i limiti relativi all'appartenenza a più Organismi Indipendenti di Valutazione, ai sensi dell'art. 8, D.M. 2 dicembre 2016;

**Il Dipartimento della F. P. colloca i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale in tre fasce professionali:*

Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati;

Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati, di cui tre come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe;

Fascia 3 - esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati, di cui tre come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti.

Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 150/2009, costituiscono cause ostative alla nomina a componente dell'O.I.V. il rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero l'aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Non possono essere nominati altresì:

- i dipendenti dell'amministrazione camerale
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il coniuge, i parenti ed affini fino al 4° grado del Presidente, dei componenti della Giunta e del Consiglio camerale, del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 4 Compiti e funzioni

L'OIV, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.lgs. n. 150/09:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione (giunta e consiglio camerale, dirigenza), nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
- c) valida la Relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura

- la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al titolo III del D.lgs. n. 150/09, secondo quanto previsto dal medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 D.lgs. n. 150/09) all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del citato Decreto;
 - f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.lg. n. 90 del 2014;
 - g) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità di cui al Titolo II del D.lgs. n. 150/09;
 - h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

L'OIV, inoltre ai sensi dell'art. 14 comma 4bis del D.lgs. n. 150/09:

procede alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi svolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e delle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche;

Ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 33/2013 l'OIV e dell'art. 1 comma 8bis della Legge 190/2012 verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Le funzioni dell'OIV concernono pertanto:

- a) il monitoraggio e la verifica sull'idoneità dell'intero impianto, per ciò che riguarda la struttura ed il suo funzionamento, che consente il corretto svolgersi del Ciclo di gestione della performance;
- b) la valutazione ed il controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1 del D.lgs. n. 286/99 e s.m.i.;
- c) la proposta di valutazione del Segretario Generale ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
- d) la verifica, promozione e cura dell'applicazione di specifici strumenti che sono funzionali all'attuazione del ciclo della performance quali:
 - le pari opportunità e il bilancio di genere;
 - le indagini volte a rilevare il benessere organizzativo ed il grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale.

Le funzioni/compiti sopracitati si concretizzano nei seguenti output:

- valutazione della Relazione sulla performance;
- elaborazione della Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione e integrità dei controlli;
- elaborazione dell'attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- elaborazione del report sulla valutazione ed il controllo strategico;
- proposta di valutazione del Segretario Generale.

Articolo 5 Struttura tecnica di supporto

L'OIV si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto tecnico-operativo dell'ufficio Pianificazione e controllo di gestione, inserito nella struttura camerale.

Tale ufficio – denominato Struttura tecnica di supporto – che per le attività di seguito descritte, opera in posizione di autonomia ed indipendenza, assicura l'ausilio metodologico e strumentale necessario all'OIV per lo svolgimento dei propri compiti; in particolare:

- a) nelle attività di monitoraggio ed audit sul funzionamento complessivo del Sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli;
- b) nella valutazione e controllo strategico;
- c) nell'elaborazione della proposta di valutazione del Segretario Generale.

A tali fini reperisce le informazioni ed i dati necessari, li elabora ai fini della reportistica, ne verifica l'attendibilità delle fonti, l'uniformità e tempestività di produzione, segnalando eventuali criticità alla Direzione ed all'OIV.

La Struttura tecnica di supporto assiste operativamente l'OIV attraverso:

- l'elaborazione della documentazione, la sua formalizzazione e archiviazione negli atti dell'ente, con la quale si dà evidenza dell'operato dell'OIV (verbali, carte dei lavori, report, relazioni ecc.);
- la messa a disposizione dei documenti di interesse e aggiornamento degli stessi sulle revisioni apportate;
- lo svolgimento delle funzioni di Segreteria dell'Organismo medesimo.

La Struttura tecnica di supporto assiste e coordina i diversi soggetti che operano nella Camera di Commercio e nell'azienda speciale camerale per quanto riguarda:

- a) l'aggiornamento dei contenuti del Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- b) le attività svolte per l'attuazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- c) lo svolgimento delle attività necessarie per l'elaborazione, l'attuazione, il monitoraggio ed il controllo del Piano della Performance;
- d) la pianificazione economico-finanziaria ed i controlli interni.

Articolo 6 Organizzazione e funzionamento

L'OIV svolge la propria attività, in posizione di autonomia ed indipendenza rispetto alla struttura camerale, presso i locali dell'Ente camerale e si avvale per la necessaria operatività di personale, mezzi e strutture messi a disposizione dall'Ente.

L'OIV si riunisce su convocazione del Presidente per il tramite del funzionario al quale è affidata l'attività di segreteria, appartenente alla Struttura tecnica di supporto.

Esso, qualora costituito in forma collegiale, è validamente costituito anche con la presenza di due componenti.

Risultano valide anche le sedute nelle quali uno o più componenti sono collegati in videoconferenza.

In caso di assenza del Presidente la riunione è presieduta dal componente più anziano.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'OIV ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'Ente camerale, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. L'Organismo ha altresì accesso a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'OIV effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

Ogni componente può dissentire dalle proposte e far inserire a verbale le proprie motivazioni.

Delle riunioni viene redatto un verbale. Il verbale può essere approvato nella seduta successiva, ovvero seduta stante anche per singoli punti. Il verbale è sottoscritto da ogni componente dell'OIV ovvero dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Alle riunioni possono partecipare il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale ed il Direttore dell'azienda speciale camerale, secondo competenza.

L'OIV può invitare il Presidente, i membri di Giunta, il Collegio dei Revisori, i dirigenti o funzionari della struttura, al fine di raccogliere elementi utili per la trattazione degli argomenti di competenza o particolari.

I componenti dell'OIV si impegnano a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento UE 2016/679 "Gdpr" e del novellato D.lgs. 196/2003 aggiornato da D.lgs. 101/2018.

Articolo 7

Compensi

Ai componenti dell'OIV spetta un compenso omnicomprendente determinato con provvedimento del Consiglio camerale.

Articolo 8

Approvazione e modifica del regolamento

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio camerale su proposta della Giunta.

Le modifiche al presente regolamento, possono essere proposte anche dall'OIV a maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 9

Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, approvato dalla Giunta camerale.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore dalla data di adozione da parte del Consiglio camerale.